



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 13 del 16-07-13

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **19:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DAL CERO RAG. MARIO	P	PETTINA' LUCIA	P
MARTINI RENATO	P	CANALE AMABILE PAOLA	P
FABRELLO MARIO	P	SOSSAN ALESSANDRO	P
FONTANA FRANCO	P	VACCARI MARIO	P
FONTANA MARIO	P	BIGOLIN MATTEO	A
MATTEAZZI FRANCESCO	P	CEOLATO STEFANO	Ag
TRAVERSO NICOLA	A	POZZA GIUSEPPE	P
COLASANTE GIOVANNI	P	LIEVORE CRISTIAN	P
MARINI GIANCARLO BATTISTA	P		

Assume la presidenza il Signor DAL CERO RAG. MARIO in qualità di SINDACO

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Rientra in aula il consigliere Pozza.

Relaziona il Sindaco, illustrando i contenuti della proposta di Regolamento per la disciplina dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). In particolare osserva che deve essere garantita la copertura al 100% dei costi del servizio.

Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione che riporta i seguenti interventi:

Vaccari: manifesta contrarietà verso una tassa che comporta aumenti a carico dei contribuenti, finalizzata solo a fare cassa. Ritiene che anche questa tassa avrebbe potuto essere abolita insieme all'IMU.

Sindaco: chiede se il consigliere è contrario a tutta la tassa o solo alla sovratassa a favore dello Stato.

Vaccari: ribadisce la sua contrarietà alla tassa.

Pozza: chiede se possono essere illustrate le simulazioni del pagamento della tassa.

Sindaco: osserva che si sta discutendo del Regolamento e non delle tariffe.

Pozza: legge un articolo del Regolamento che trova disapplicato in sede di fissazione delle tariffe. Cita il caso che ha fatto clamore del Comune di Schio che ha aumentato di molto la tassazione sugli uffici. Le simulazioni del Comune di Carrè comportano aumento molto più sostenuti di quelli del Comune di Schio. Osserva che la raccolta differenziata comporta vantaggi di solo 2.000 euro. Ricorda che come revisore di AVA si era battuto per l'acquisto di un macchinario che avrebbe portato ad una forte differenziazione dei rifiuti. Ritiene, quindi, di non poter approvare il Regolamento – che pur condivide -, in quanto vi è un'applicazione distorta in sede di fissazione delle tariffe. In particolare, le nuove tariffe penalizzano le attività di impresa, soprattutto di quelle più piccole, magari avviate da giovani. Manifesta contrarietà anche sulla tassazione della prima casa ai fini IMU.

Marini: osserva che la raccolta differenziata stenta: nei cassonetti, infatti, vengono smaltiti i rifiuti in modo scorretto: questa circostanza negativa non consente al Comune di avere i contributi dei consorzi obbligatori e aumenta i costi di smaltimento. Cita anche il caso dei cittadini che non comprimono le bottiglie di plastica: ciò comporta che gli svuotamenti devono avvenire più frequentemente, con aumento dei costi. E' importante investire sull'educazione: la cosa più importante è la salute (cita il caso di coloro che bruciano nella stufa anche la plastica); preferisce, a questo proposito, che pur in modo irregolare, i rifiuti siano conferiti al servizio di privativa comunale.

Quanto alla fissazione delle tariffe, afferma che le simulazioni sono state effettuate dalla partecipata indiretta Greta s.r.l.; la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata su dati scientifici conosciuti dalla società; successivamente, per le singole categorie di utenze non domestiche, si usò il coefficiente medio stabilito dal DPR n. 158. Ritiene che non sia possibile discostarsi dai parametri fissati dalla legge.

Afferma che l'applicazione di tali regole sarà monitorata e, laddove emergano problemi, modificata nel successivo anno.

Ritiene che tutti debbano contribuire per la buona riuscita del servizio: cita il caso del servizio sanitario che viene pagato anche da coloro che non ne fruiscono. Tornando ai rifiuti, ritiene che non sia possibile distinguere tra la pizzeria che ha molti clienti e che, quindi, produce più rifiuti, da quelle che lavorano di meno.

Vaccari: ritiene che sia meglio bruciare a casa che non nell'inceneritore.

Marini: osserva che la società ha installato abbattitori di fumi molto performanti.

Pozza: concorda, in quanto sono stati fatti investimenti rilevanti. Ritiene che non è possibile che ci siano aumenti così consistenti per talune categorie di contribuenti. Ritiene che non è possibile che i burocrati dettino regole come queste. Afferma di essersi molto meravigliato dei costi.

Sindaco: informa che i costi non sono aumentati: quella che è stata modificata è la diversa imputazione dei costi in tariffa, dettata dall'applicazione delle regole statali che disciplinano la nuova tassa.

Marini: illustra i nuovi criteri di determinazione della tassa.

Pozza: chiede come sia stata effettuata la ripartizione della produzione dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche. Chiede come mai gli altri Comuni si siano comportati in modo diverso.

Marini: risponde che il calcolo è stato effettuato da Greta.

Sindaco: afferma che la quantificazione, che definisce scientifica, è stata effettuata calcolando un valore medio di produzione sui metri quadrati di utenze domestiche e non domestiche. Osserva che l'art. 24 del regolamento consente, comunque, alle aziende di ridurre i costi della parte variabile, smaltendo in proprio i rifiuti e dandone adeguata dimostrazione.

Martini: osserva che la ripartizione precedente tra utenze domestiche e non domestiche era quasi simile. La scelta di far effettuare lo studio alla società partecipata è stato fatto allo scopo anche di evitare valutazioni soggettive sui singoli contribuenti. Informa che la crescita della tassa per alcune categorie di utenze non domestiche è giustificata anche dal fatto che la base di partenza era più bassa di quella di altri Comuni. Lo strumento è comunque migliorabile sulla base dei dati della gestione: sulla TARES, infatti, vi sono ancora forti incertezze normative.

Pozza: osserva che vi è un aumento dell'imposizione, maggiore degli altri Comuni.

Marini: invita i consiglieri a verificare quanti sacchi di rifiuti indifferenziati stasera le imprese metteranno fuori dai capannoni per la raccolta; ritiene che alcune aziende dovrebbero addirittura pagare di più per i rifiuti che effettivamente conferiscono al servizio di privativa comunale.

Sindaco: ritiene che per alcune famiglie anche 10 euro siano un valore di cui tener conto.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

Visto in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Visto inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto altresì il comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Sottolineata l'opzione di avvalersi delle categorie e dei coefficienti che il legislatore ha individuato per i comuni sopra i 5.000 abitanti, uniformando il sistema di imposizione con gli altri Comuni che partecipano la società che gestisce il servizio in house providing;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 14 VOTANTI: N. 14 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 11 CONTRARI: N. 3 (Pozza Lievore, Vaccari)

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4) di dichiarare, con la seguente apposita separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

PRESENTI: N. 14 VOTANTI: N. 14 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 14 CONTRARI: N. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 17-07-13 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 17-07-13, al 01-08-13, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-07-13:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 17-07-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 17-07-13

*Il funzionario incaricato
Villanova Monica*